



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 271/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BOLLATE
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento* concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, veneto, toscana, marche, Umbria, Campania e puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la nota del 24 aprile 2015 (prot.n. 39306) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le risultanze istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Bollate (Milano) per la presunta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

violazione del divieto di comunicazione istituzionale in relazione alla distribuzione ai cittadini, tramite posta, della pubblicazione *“Il Comune di Bollate per i suoi cittadini: il bene comune, l’onestà, azioni concrete, chiarezza. Sintesi di mandato 2010-2015”* durante l’attuale campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. In particolare il Comitato, ricevuta la segnalazione con cui il signor Massimiliano Mantovani, candidato Sindaci al Comune di Bollate, denunciava la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha accertato il mancato rispetto del divieto sancito dalla citata norma da parte dell’Amministrazione comunale in quanto la pubblicazione oggetto di segnalazione *“è stata editata dal Comune di Bollate”* e, sebbene commissionata nel periodo precedente alla campagna elettorale, sarebbe stata recapitata ai cittadini nel corso della campagna stessa;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal Comitato ed, in particolare, le memorie del 23 e 24 aprile 2015 con le quali il Sindaco del Comune di Bollate ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la pubblicazione oggetto di segnalazione riporta *“informazioni di stretta utilità sociale”* che *“integrano la realizzazione di un servizio pubblico, la cui continuità non può venir meno nel periodo che precede la consultazione elettorale”*. L’opuscolo distribuito non riporta *“interviste o reportage fotografici, limitandosi a contenere una mera elencazione delle azioni svolte e dei servizi dell’Ente in cinque anni di mandato”*. Il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale avrebbe ad oggetto unicamente *“le forme di comunicazione sospette di strumentalizzazione propagandistica”*;
- la stampa della pubblicazione *“Sintesi di mandato”* è stata deliberata in data 1 aprile 2015, mentre la distribuzione dello stesso, avvenuta con il ricorso a lavoro occasionale, doveva essere effettuata nel periodo dal 10 al 15 aprile 2015, periodo quindi antecedente all’inizio della campagna elettorale;

ESAMINATA altresì la documentazione istruttoria integrativa consegnata dal Comune di Bollate al Comitato nella medesima data del 24 aprile 2014, ma in un momento successivo alla conclusione dell’istruttoria di quest’ultimo (prot. n. 39435), recante le dichiarazioni degli operatori incaricati della consegna della pubblicazione oggetto di segnalazione, in merito alla tempistica delle operazioni di consegna;

PRESA VISIONE della pubblicazione oggetto di segnalazione, consegnata presso le abitazioni dei cittadini, recante la relazione di fine mandato 2010-2015 del Comune di Bollate, in cui viene fatta una descrizione completa ed analitica dei servizi erogati e delle attività svolte durante il mandato amministrativo dalle varie articolazioni organizzative, completata altresì con fotografie ritraenti il Sindaco e gli altri Amministratori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE altresì della documentazione relativa al *“Progetto di utilizzo di lavoro occasionale di tipo accessorio per: distribuzione e consegna di brochure inerenti l’estratto de Bilancio di fine mandato”* dalla quale si evince che il periodo indicato per l’esecuzione della prestazione va dal 10 al 15 aprile ed esaminate le dichiarazioni dei lavoratori occasionali incaricati della consegna della pubblicazione presso le abitazioni dei cittadini, dalle quali emerge che dette operazioni sono state regolarmente concluse in data 15 aprile 2015, come richiesto dal Comune di Bollate;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito e dettagliato nelle sue modalità applicative con una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la pubblicazione oggetto di segnalazione costituisce una forma di comunicazione istituzionale, essendo riconducibile all’alveo delle attività declinate nel citato art. 1 della legge n. 150/2000, ed è dunque soggetta al regime sancito nell’art. 9 della legge n. 28/2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO tuttavia che la distribuzione della pubblicazione dal titolo “*Il Comune di Bollate per i suoi cittadini: il bene comune, l’onestà, azioni concrete, chiarezza. Sintesi di mandato 2010-2015*” non è avvenuta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua realizzazione in formato cartaceo e la sua distribuzione sono avvenuti in un momento antecedente la data di inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative (16 aprile 2015);

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO quindi di non accogliere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ragione dell’ulteriore documentazione istruttoria pervenuta in un momento successivo alla formulazione della proposta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bollate ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 6 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani